



**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
DELL'ASSOCIAZIONE HUMANA ARS MUSICA APS**

CODICE FISCALE 94152820547

PARTITA IVA 03412760542

=====

L'anno 2024, il giorno 15 del mese di Aprile, alle ore 15, presso la sede sociale si é riunita l'Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione **HUMANA ARS MUSICA APS.**

I soci presenti, chiamano a presiedere la riunione il Sig. Francesco Andreucci, Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione, e il Sig. Filippo Pambianco quale Segretario ed estensore del presente verbale.

Il Presidente, rilevato che l'Assemblea é stata regolarmente convocata, accertata la presenza di un numero di soci sufficiente a deliberare sulle modifiche statutarie, dichiara che la stessa deve ritenersi pienamente regolare e valida.

Il foglio delle firme dei soci presenti rimane agli atti dell'Associazione.

Il presidente invita a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifiche Statutarie per adeguamento alla normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 117)

Prende la parola il Presidente dell'Assemblea sig. Francesco Andreucci il quale illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 117)



Il presidente dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni.

L'Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, all'unanimità, approva il nuovo Statuto sociale così come modificato che si allega al presente verbale.

La nuova denominazione dell'Associazione è: HUMANA ARS MUSICA *associazione promozione sociale* in sigla HUMANA ARS MUSIC APS.

Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (d.lgs. n. 117/2017), l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017 per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato.

Alle ore 18,00, non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta

Il Presidente

Francesco Andreucci

Il Segretario

Filippo Pambianco



STATUTO ASSOCIATIVO
TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - FINALITÀ

ART. 1) DENOMINAZIONE E SEDE

1. E' costituita ai sensi del Decreto Legislativo n.117/2017 e delle norme del Codice Civile, l'Associazione di promozione sociale denominata “ **HUMANA ARS MUSICA APS**” di seguito denominata Associazione.
2. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.
3. L'Associazione ha sede legale a Marsciano (PG), Via XI Febbraio, 22 ed ha durata a tempo indeterminato.
4. Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.
5. La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei Soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.



ART. 2) FINALITÀ E PRINCIPI ISPIRATORI

1. L'Associazione non persegue fini di lucro.
2. L'Associazione è aconfessionale e apartitica e si attiene ai seguenti principi: assenza di fini di lucro anche indiretti, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche associative, trasparenza, solidarietà, collaborazione e uguaglianza fra gli associati.
3. L'Associazione assume la forma di “Associazione di promozione sociale” e potrà svolgere in via accessoria e marginale, attività commerciale per coprire per quanto possibile le spese necessarie al conseguimento degli scopi associativi.
4. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge o effettuate a favore di altre Associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.

ART. 3) OGGETTO

1. L'Associazione persegue la promozione, la diffusione e lo sviluppo della cultura musicale.
2. La sua attività è indirizzata a tutti gli associati, loro familiari e terzi con l'intento di proporre un 'offerta musicale, contribuendo alla formazione di musicisti (professionisti e amatoriali), assicurando loro corsi regolari di studio.
3. L'Associazione, per il raggiungimento di tali scopi, intende:
 - a. operare per la promozione e la diffusione di attività musicali predisponendo e organizzando mezzi e strutture per lo svolgimento, la gestione, l'attivazione di corsi di educazione e insegnamento musicale in collaborazione con enti interessati;



- b. attivare iniziative musicali e culturali anche in collaborazione con Enti, Associazioni, e/o Scuole, Biblioteche, nell'ambito dell'aggregazione Sociale e dell'ampliamento dell'offerta formativa, volte all'educazione all'ascolto, alla lettura e alla libera espressione del movimento corporeo;
- c. attivare collaborazioni con centri estivi del comune e del comprensorio, inserendo programmi di attività musicali d'insieme, costituendo gruppi strumentali fino ad arrivare a formazioni orchestrali e/o corali che coinvolgono tutti i partecipanti. Queste attività sono volte anche all'integrazione di bambini, ragazzi e adulti diversamente abili che, all'interno di gruppi di lavoro, operano per la realizzazione di eventi musicali e spettacoli teatrali. L'obiettivo che il servizio si pone è quello di perseguire nei confronti del disabile la massima integrazione nel gruppo.
- d. organizzare attività didattiche quali corsi, seminari, stage di musica, musica on-line, attività orchestrali, mirati allo sviluppo di progetti musicali ed alla formazione musicale dei giovani lasciando ampio spazio alla creatività di ognuno;
- e. produrre, allestire e rappresentare concerti, spettacoli e manifestazioni artistiche varie;
- f. favorire e organizzare manifestazioni musicali, culturali, ricreative, cinematografiche, rassegne, festival, conferenze, concorsi, premi, saggi, concerti, musical ed ogni altra forma di spettacolo legata alla musica;
- g. ingaggiare, assumere e/o scritturare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione per il compimento degli obiettivi statuari;
- h. svolgere qualsiasi altra attività o servizio che si riveli utile a promuovere e a diffondere la conoscenza della cultura musicale. A tal proposito potranno essere stipulate convenzioni con studi di registrazione, promoter, agenzie di spettacolo, agenzia di grafica e d'immagine, associazioni di settore nonché service audio-luci a supporto delle attività proprie onde offrire proficue opportunità e facilitazioni per l'espletamento dell'attività artistica;
- i. proporsi come luogo di incontro e di aggregazione di interessi musicali e culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile attraverso l'ideale della formazione permanente e del lavoro di rete.

L'Associazione esercita le seguenti attività di interesse generale con riferimento a quanto previsto dall'art.5, comma 1, del D.Lgs n.117/2017 ed in particolare:

d) educazione, istruzione e formazione professionale e le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

ART. 4) ATTIVITÀ DIVERSE/RACCOLTA FONDI

Per il raggiungimento dei propri scopi, inoltre, l'Associazione può esercitare a norma dell'art.6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021 n.107.

L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 09 Giugno 2022.



ART.5) VOLONTARIATO

L'associazione, ai sensi dell'Art.17 D.Lgs 117/2017, si avvale prevalentemente di volontari per lo svolgimento delle proprie attività dotandosi di apposito registro ove iscrivere i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Il volontario, per sua libera scelta, svolge attività in favore dell'Associazione e del bene comune mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non deve essere retribuita in alcun modo. Al volontario saranno rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestate. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

Ai sensi dell'art.18 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 l'Associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.



TITOLO II PATRIMONIO

ART. 6) DOTAZIONE PATRIMONIALE

Il patrimonio dell'Associazione è composto:

- a. dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro (comprese le quote Sociali) o beni mobili ed immobili o altra utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi Sociali conferiti dai Soci;
- b. dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo all'Associazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;
- c. dai contributi, donazioni, lasciti effettuati da Enti o Privati;
- d. dai rimborsi derivanti da convenzioni e/o servizi destinati ai Soci;
- e. dai proventi derivanti dalle prestazioni attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali l'Associazione partecipa;
- f. dalle somme delle rendite non utilizzate che possono essere destinate ad aumentare il patrimonio;
- g. da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l'attivo Sociale.

Le somme versate per le quote Sociali non sono rimborsabili in nessun caso. È posto il divieto, durante la vita dell'Associazione, alla distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché del capitale, di fondi o riserve, salvo che la destinazione o la distribuzione non venga imposta dalla legge. L'esercizio Sociale finanziario decorre dal 1° gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno. L'Associazione, ai fini fiscali, deve considerarsi ente non commerciale.

ART. 7) ASSOCIATI

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, Associazioni di Promozione Sociale e gli Enti del Terzo settore che intendono concorrere alla realizzazione dello scopo Sociale.



-

Possono essere associati altri Enti del terzo Settore a condizione che il loro numero non sia superiore al 50 per cento del numero delle associazioni di promozione sociale,

Ogni Socio ha diritto di voto in sede di assemblea, senza limitazioni. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi Organi Sociali, secondo le competenze statutarie, a un comportamento corretto sia nelle relazioni interne verso gli altri Soci che con i terzi.

I Soci possono essere: Fondatori, Ordinari e Sostenitori.

Sono **Soci Fondatori** coloro che intervengono all'atto costitutivo. I Soci Fondatori devono essere in regola con il versamento della quota associativa, contribuiscono e si impegnano al perseguimento delle finalità dell'Associazione e partecipano alla realizzazione delle stesse.

Sono **Soci Ordinari** tutti coloro che, avendo presentato domanda e accettato il presente Statuto, siano in regola con il versamento della quota associativa, contribuiscono e si impegnano al perseguimento delle finalità dell'Associazione e partecipano alla realizzazione delle stesse.

Sono **Soci Sostenitori** coloro che, avendo presentato domanda e accettato il presente Statuto, siano in regola con il versamento della quota associativa, contribuiscono economicamente al perseguimento delle finalità dell'Associazione, favorendone la crescita e lo sviluppo.

Possono iscriversi alle iniziative istituzionali promosse dall'Associazione tutti i Soci e i loro familiari. Tutti i Soci devono accettare integralmente le norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale, il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo. Tutti i Soci hanno diritto al voto per l'approvazione del bilancio, le modifiche statutarie e dei regolamenti interni e partecipano all'elezione del Consiglio Direttivo. Chi intende associarsi deve presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo, che comporta l'accettazione del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione dell'aspirante socio e provvede a darne comunicazione all'interessato ed annota l'iscrizione nel libro degli associati.

Qualora il Consiglio Direttivo abbia a rigettare la domanda di ammissione dovrà, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato. Il soggetto che ha proposto la domanda di ammissione, in caso di rigetto, può, entro 60 giorni dalla comunicazione chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci che se non appositamente convocata, sarà discussa in occasione della successiva convocazione.

La qualifica di Socio si perde per i seguenti motivi:

- dimissioni scritte indirizzate al Consiglio Direttivo;
- mancato versamento della quota associativa annuale malgrado invito formale da parte del Consiglio Direttivo;
- allontanamento a seguito di gravi motivi riconosciuti dal Consiglio Direttivo e, in caso di impugnativa, dall'Assemblea che decide in via definitiva.

In ogni caso il Socio dimissionario, radiato o espulso, non ha diritto alla restituzione delle quote associative e/o contributi versati, né può vantare pretese sul patrimonio Sociale.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esclusione, il Socio espulso può ricorrere al Presidente che entro quindici giorni convocherà il Consiglio Direttivo per esaminare le controdeduzioni del Socio. Il ricorso non sospende l'efficacia dell'esclusione.





L'esclusione o dimissioni del socio sarà annotata nel libro Soci.

I Soci, in regola con il pagamento della quota di Associazione, hanno diritto di partecipare all'Assemblea personalmente o facendosi rappresentare da altro Socio purché munito di delega scritta e di usufruire di tutti i servizi offerti dall'Associazione. Nelle assemblee ogni associato ha diritto a un (n. 1) voto e può rappresentare, per delega scritta, un massimo di un (n. 1) Socio con diritto di voto.

ART. 8) DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

L'adesione all'Associazione comporta il versamento di una quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo con periodica determinazione. I Soci possono comunque liberamente versare ulteriori contributi e disporre legati o lasciti. La quota e gli ulteriori versamenti di contributi non creano altri diritti di partecipazione rispetto a quelli previsti dal presente statuto e non possono essere restituiti nel caso di esclusione, decadenza, cessazione o recesso dell'Associazione per qualsiasi motivo. L'Associazione provvede alle attività statutarie con l'apporto degli associati, nonché con i mezzi finanziari messi a disposizione dagli stessi associati e da terzi. Costituiscono altresì dotazione patrimoniale gli impianti (strumenti musicali, amplificazione, illuminazione, registrazione e quant'altro) eventuali donazioni e contributi provenienti da persone o Enti Privati e/o Pubblici, le entrate che derivano da saltuarie prestazioni amatoriali, i frutti derivanti dall'impiego della dotazione. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, anche tra gli associati, e/o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, fatto salvo quanto previsto dall'art.17, comma 5, del D.Lgs.117 del 03 Luglio 2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero dei volontari conformemente a quanto stabilito dall'art.36 del Codice del Terzo Settore. Al Socio possono essere rimborsate dall'Associazione le spese sostenute per l'attività prestata in nome o per conto dell'Associazione, idoneamente documentate. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto previo parere positivo del R.U.N.T.S. e salva destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto Ufficio R.U.N.T.S. con raccomandata a.r. o secondo le disposizioni previste dal D.lgs. 7 Marzo 2005, n.82 decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.

TITOLO III ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 9) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono i singoli associati:

- Assemblea Generale degli associati



- Consiglio Direttivo
- Collegio dei docenti
- Presidente
- Organo di controllo (se istituito dall'Assemblea Generale)

ART. 10) ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea è formata da tutti gli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In caso di assenza di entrambi, l'Assemblea elegge tra i presenti un proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.

L'Assemblea generale degli iscritti può essere ordinaria o straordinaria. Il Presidente convoca l'Assemblea ordinaria dei Soci almeno una volta l'anno, entro il 30 (trenta) Aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo. L'Assemblea ordinaria o straordinaria, è convocata dal Presidente oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei Soci o da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri oppure dal collegio dei conti, se istituito. La convocazione avviene con avviso scritto fatto pervenire tramite lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. L'avviso viene fatto pervenire agli associati al domicilio dichiarato al momento dell'ingresso (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso viene spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati all'associato). La comunicazione della convocazione viene spedita almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contiene il luogo, la data e l'ora di prima convocazione e di seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

1. Ai sensi dell'art. 21 c.c. l'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, ed in seconda convocazione l'Assemblea stessa è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea stessa, sia in prima che in seconda convocazione, delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto al voto.
2. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati, mentre in seconda convocazione l'Assemblea stessa è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea stessa, sia in prima sia in seconda convocazione, delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

Per le decisioni più importanti sono richiesti quorum più elevati, ed in particolare:

- per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, occorrono la presenza di almeno il 75% degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei almeno il 75% degli associati.

3. L'Assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione e in particolare:



- nomina (o sostituzione) degli organi Sociali;
- approvazione dei rendiconti, preventivi e consuntivi, e delle relazioni annuali del consiglio direttivo;
- approvazione dei programmi delle linee programmatiche delle attività da svolgere;
- redazione, modifica, revoca di eventuali regolamenti interni

4. L'Assemblea straordinaria delibera su:

- scioglimento dell'Associazione;
- modifica dello statuto;
- ogni altro atto per il quale la normativa vigente la preveda.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, impegnano tutti i Soci sia dissenzienti sia assenti. Ogni Socio ha diritto di consultare e di avere copia, a sue spese, del verbale dei lavori dell'assemblea redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

Le delibere avvengono a scrutinio palese, eccetto l'elezione degli organi Sociali, e salvo diversa richiesta da parte dei 2/3 (due terzi) dei presenti. Ogni Socio ha diritto a un (1) voto. È ammessa una sola delega per ciascun Socio. Essa si riunisce almeno una volta l'anno e delibera sempre a maggioranza semplice degli associati. L'Assemblea delinea le attività associative in via preventiva, affidandone al Presidente la responsabilità per l'esecuzione materiale. L'Assemblea delinea il preventivo economico anno per anno ed approva l'eventuale rendiconto consuntivo. L'Assemblea provvede al rinnovo della carica del Presidente ogni tre (3) anni o quando necessario a seguito di dimissioni, esclusione o decesso.

ART. 11) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione e a esso spettano tutti i compiti di amministrazione dell'Associazione finalizzati all'attuazione dello statuto e dei programmi di attività approvati dall'assemblea.

Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri eletti di cui:

- il Presidente eletto tra i membri del Consiglio Direttivo;
- il Vicepresidente eletto tra i membri del Consiglio Direttivo;
- il Segretario nominato dal Consiglio Direttivo. E' responsabile della redazione dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- il Tesoriere nominato dal Consiglio Direttivo. E' responsabile dei conti e della custodia del denaro dell'Associazione;
- e gli altri membri eletti dall'Assemblea dei Soci tra i Soci stessi.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre (3) anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno, nonché ogni volta che ne venga fatta motivata richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei suoi componenti. La seduta del Consiglio Direttivo è valida con la presenza di



almeno la metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è da considerarsi prevalente. Di ogni riunione è redatto apposito verbale a cura del Segretario. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite. Potranno essere rimborsate le sole spese vive documentate incontrate nell'espletamento dell'incarico.

Il Consiglio Direttivo:

- elabora il programma delle attività dell'Associazione da sottoporre al parere ed all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci;
- amministra il fondo Sociale;
- cura il conseguimento dei beni statutari e l'interesse dei Soci e dell'Associazione nei confronti di altre Società;
- si pone quale garante dell'Associazione e responsabile del presente Statuto;
- provvede alla compilazione dei regolamenti interni;
- delibera sulle decisioni urgenti assunte dal Presidente;
- convoca l'Assemblea, presentando annualmente alla stessa i bilanci ed una relazione dell'attività svolta;
- stabilisce criteri di determinazione delle quote annue di Associazione;
- delibera sull'ammissione o esclusione dei Soci;
- delibera in merito al reperimento del personale necessario allo svolgimento delle attività organizzate dall'Associazione.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- redige i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea. Il bilancio preventivo di ciascun esercizio sarà approvato entro la fine dell'anno precedente e il bilancio consuntivo entro il trenta (30) Aprile dell'anno successivo, tenuto conto che l'esercizio dell'Associazione inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno;
- stende una relazione annuale sull'attività svolta da presentare all'Assemblea;
- stipula ogni genere di atto e di contratto inerente all'attività Sociale;
- nomina e revoca eventuali collaboratori, consulenti e dipendenti;
- determina l'ammontare delle quote associative;
- delibera sull'ammissione dei Soci e sulla loro eventuale esclusione.

Il Consiglio Direttivo può delegare in tutto o in parte i suoi poteri a uno o più dei suoi membri, anche con facoltà di sub-delega; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi di consulenti.

Al Consiglio Direttivo spettano in definitiva tutti i compiti e i poteri per il perseguimento delle finalità dell'Associazione, per l'amministrazione del patrimonio, per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie.

Al Consiglio Direttivo è affidata l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione entro i limiti delle disponibilità Sociali o di eventuali fidi accordati.

Può inoltre:

- collaborare nell'elaborazione del programma culturale e ricreativo provvedendo alla sua attuazione stabilendo altresì le quote di partecipazione ai corsi e alle attività;
- provvedere ad inoltrare le opportune richieste di contributi allo Stato, Regione, Provincia, Enti Locali e quanti altri possano contribuire a sostenere le finalità dell'Associazione;



- proporre all'Assemblea dei Soci eventuali modifiche da apportare allo Statuto per migliorarne la funzionalità.

ART. 12) IL PRESIDENTE

Il Presidente dura in carica tre (3) anni ed è rieleggibile. Egli è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi, ivi compresa la delega delle suddette operazioni. A lui spetta la firma e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio, ma in giudizio ne risponde insieme a tutto il consiglio direttivo. Assume le iniziative necessarie per la realizzazione del programma definito dal Consiglio Direttivo, nonché le iniziative autonome che in casi di urgenza si rivelassero necessarie. Di queste ultime iniziative saranno immediatamente informati gli altri membri del Consiglio Direttivo cui spetta, nella prima riunione successiva, la valutazione e la ratifica. Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci.

ART. 13) COLLEGIO DEI SOCI DOCENTI

Il Collegio dei Soci Docenti è un organismo costituito da tutti i membri facenti parte del corpo insegnante della Scuola di Musica. I membri del Collegio dei Docenti devono essere scelti fra associati e aver titolo per l'insegnamento di materie musicali. Il Collegio dei Soci Docenti potrà formare, se necessario, un Consiglio Accademico, composto da più membri, che potrà proporre la parte accademico-didattica della Scuola di Musica senza alienare l'autonomia didattica dei docenti:

- indicare degli orientamenti generali di carattere artistico-didattico da perseguire;
- indicare ed esporre in Assemblea i corsi e gli insegnamenti da attivare nel corso dell'anno accademico;
- indicare gli incarichi da assegnare ai vari docenti in base alle competenze specifiche di ognuno;
- indicare progetti di studio ed attività da realizzare, salvo approvazione del collegio dei soci docenti.

ART. 14) ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di controllo, se istituito dall'Assemblea, è composto da tre (3) membri eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie. La carica è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo. L'Organo di controllo dura in carica per tre (3) esercizi e può essere rieletto. In caso di dimissioni o decesso di uno dei membri, il Presidente nomina un sostituto ad interim fino alla successiva assemblea.
2. Spetta all'Organo di controllo la vigilanza sull'osservanza della Legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 Giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs 117/2017

ART. 15) BILANCIO

1. L'esercizio si chiude al 31 Dicembre di ogni anno.

/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18



19

2. L'Associazione redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri dell'Ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora il bilancio con ricavi, rendite, proventi o entrate sia inferiore a Euro 220.000,00 si può redigere il bilancio in forma di rendiconto finanziario per cassa.

Entro 15 giorni dall'approvazione, il bilancio sarà depositato presso la sede Sociale per poter essere consultato dai Soci.

ART.16) LIBRI SOCIALI

L'Associazione dovrà tenere i seguenti libri sociali:

1. Libro Soci;
2. Libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
3. Libro dei verbali dell'assemblea dei Soci;
4. Registro dei Volontari
5. Libro dei verbali dell'Organo di Controllo (se presente)

Su tali libri andranno trascritti anche i verbali redatti sotto forma di atto pubblico.

I libri Soci, Consiglio Direttivo, Assemblea Soci e Registro Volontari sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo mentre il Libro dell'Organo di Controllo (se presente) sarà tenuto dall'Organo di controllo.

Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 5 giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 60 giorni.

L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.

ART.17) SCIOGLIMENTO

1. Lo Scioglimento dell'Associazione viene deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci, in conformità all'art. 10.
2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto previo parere positivo del R.U.N.T.S. e salva destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART.18) REGOLAMENTO E ALTRE NORME APPLICABILI

L'Associazione potrà dotarsi di un regolamento interno, ove ritenuto necessario. L'Associazione potrà aderire ad associazioni, enti o federazioni a carattere nazionale, nonché a convenzioni con Enti Pubblici e/o Privati, per offrire ai propri associati proficue opportunità e facilitazioni. Per quanto qui non previsto valgono le disposizioni di legge in materia di associazioni non riconosciute. Il presente Statuto strutturato in complessivi 18 articoli è integralmente accettato dai Soci, unitamente ai regolamenti e alle deliberazioni che saranno integralmente rispettate. Per quanto non compreso nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia.



ART.19) NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al Decreto Legislativo N.117/2017 e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili

Letto, approvato e sottoscritto a Marsciano 15/04/2024

Il Presidente

Francesco Andreucci



Il Segretario

Filippo Pambianco



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI TERNI
UFFICIO TERRITORIALE DI ORVIETO

Originale dell'atto n. 137

22 APR. 2024

al N. 137 3^a Locali Euro

ESENTA

IL DIRETTORE PROVINCIALE
(Dott.ssa Chiara Mancaloni)
L'ADDETTO
(Santa Catiello)

